

STUDIO LEGALE MINIERI & PARTNERS
Avv. Antonella Minieri
Viale XXI Aprile, 15 - 00156 Roma
Tel. 06.86398045 - Fax. 06.86381735
e-mail: studiolegalepartnersminieri@gmail.com
pec: antonellaminieri@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

Per la Signorina Arcieri Beatrice nata a Roma in data 8 dicembre 1996 e ivi residente in Via Fedele Lampertico,12 CF: RCRBRC96T48H501J la quale ai fini della presente procedura è domiciliata in Roma Viale XXI Aprile,15 presso lo Studio dell'Avv. Antonella Minieri del foro di Roma tessera 22576 CF: MNRNNL69R58M208T dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto. Si dichiara di voler ricevere, gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133 comma 3°, 134 comma 4° e 176 comma 2° c.p.c., a mezzo fax 06.86.398045 e/o inviate all'indirizzo di posta elettronica studiolegalepartnersminieri@gmail.com e PEC: antonellaminieri@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

-Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 – domiciliario per legge;

-L' Università degli Studi di Roma "La Sapienza, in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede – in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12 – domiciliario per legge;

e

La Facoltà di Medicina e Psicologia in persona del Preside pro tempore domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi,12

e nei confronti di

Francesca Fabrizi domiciliata in Roma Via MonteTrincello,10

Roma in qualità di controinteressata ;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- del Bando di concorso di ammissione ai corsi di laurea in Psicologia e Processi Sociali e della Facoltà di Medicina e Psicologia anno accademico 2016/2017 DR 1523 codice 05429 corso di laurea L24 approvato dal Senato Accademico il 19 aprile 2016 e dalla Giunta della facoltà con delibera del 27 gennaio 2016 recante “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea in Psicologia e Processi Sociali”;

- del decreto ministeriale, ancorché non conosciuto, con il quale è stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di settantacinque quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea di psicologia e processi sociali;

- dei verbali della Commissione del concorso e degli atti, ancorché non conosciuti, nei quali la Commissione alle ore 8:25 dichiara la consegna dei plichi di concorso che è avvenuta dopo l'identificazione dei candidati ;

- della c.d. “graduatoria” così come rese note sul sito della facoltà di Psicologia in data **8 Settembre 2016** con accluse schede di valutazione del test e individuazione dei punteggi dei candidati e della candidata ;

-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;

e per il riconoscimento del diritto

della ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea anche in sovrannumero alla Facoltà di Psicologia e Processi Sociali presso la facoltà di Medicina e Psicologia dell’ Ateneo della Sapienza nel quale la ricorrente ha regolarmente svolto la prova di ammissione *de qua* oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta e per la condanna in forma specifica ex articolo 30 comma 2 del cpa delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché ove occorra e comunque, in via subordinata al pagamento delle relative somme con interessi e rivalutazione come per legge .

FATTO

Per meglio comprendere il fatto de quo è bene fare un breve excursus storico sui fatti :

La Signorina Beatrice Arcieri (matricola 1751496) ha presentato la domanda di iscrizione per l’ammissione ai corsi di laurea in Psicologia e Salute e Psicologia e Processi Sociali (codice 05429 classe L24) presso la facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza ;

La ricorrente svolgeva regolarmente la prova di ammissione in data 1 settembre 2016 presso l'aula B della facoltà di Scienze Politiche, la cui commissione era presieduta dal Professore Francesco Gazzillo;

che in tale data il Presidente dell'aula della Commissione Professore Francesco Gazzillo alle ore 8:25 dopo avere avuto la consegna di 100 compiti e identificato i 94 candidati, consegnava ad ognuno di loro il foglio anagrafico e il plico contenente le domande proposte ed un foglio risposte e contestualmente applicato sul foglio anagrafico prestampato e sul foglio risposte il codice a barre, dava inizio all'operazione peritali;

Purtroppo però la Sig.na Arcieri Beatrice si apprestava a sostenere il test di ingresso si avvedeva che i fogli delle risposte in alcune domande risultavano illeggibili (vedasi verbale del Presidente di Aula in allegato) e così ad altre 5 candidate;

Pertanto lo stesso Presidente della Commissione in loco avvedendosi della irregolarità forniva una nuova busta contenente i test di ammissione alla Sig.na Arcieri e alle altre candidate, ma purtroppo anche la seconda busta con il nuovo compito della ricorrente era illeggibile e quindi le veniva prontamente consegnata alla candidata l'ultima busta contenente le domande, ma anche quest'ultime erano incompleti e illeggibili (vedasi il compito acquisito che ha redatto la candidata –ricorrente).

Lo stesso Presidente, preoccupato per la candidata, era impossibilitato a risolvere il problema in quanto non aveva più buste a disposizione perché ne erano state trasmesse solo 100 e i candidati erano 94 ed avendo sostituito 6 non aveva più buste da consegnare alla Signorina Arcieri.

Infatti lo stesso presidente professore Gazzillo scrive che anche la versione sostitutiva del compito aveva quesiti di matematica irrisolvibili perché incompleti o illeggibili e aggiunge “ ***non in tutti i casi è stato possibile sostituire i compiti illeggibili per assenza di tutti i compiti***”

A dimostrazione di quanto esposto sulla copia del test redatto e consegnato dalla Signorina Arcieri ci sono tre codici a barre. Conseguentemente, la ragazza è stata impossibilitata a svolgere la prova con regolarità non è stata ammessa al corso di studi universitario presso la facoltà di psicologia in quanto il suo punteggio ad oggi è 0 (zero) e tral'altro per la stessa non sono stati letti e corrette neanche le poche domande che erano leggibili e redatte dalla candidata (infatti resosi conto dell'errore la stessa segreteria le ha corrette a mano e conteggiate solo quando è stato fatto l'accesso agli atti);

Infatti facendo accesso agli atti anche la stessa segreteria didattica di Psicologia si è reso conto che comunque non era stato possibile leggere elettronicamente le risposte date dalla candidata e li ha ricalcolate a mano, ma nulla ha fatto per riformulare la graduatoria ledendo il diritto dello studente;

Pertanto, al fine di tutelare le suddetta posizione sostanziale, la ricorrente ritenuto che ha avuto leso il suo diritto da studente si è determinata alla presentazione del presente ricorso giurisdizionale per i seguenti motivi di:

DIRITTO

Quanto precede troverebbe conferma nel fatto che, per già altre volte nella storia dei test di ammissione ad altre facoltà nonché alla suddetta Facoltà, il Miur e gli atenei sono stati costretti ad annullare domande della valutazione del test, con l'ulteriore singolarità che ciò è avvenuto non prima dello svolgimento della prova, ovvero della relativa correzione, ma successivamente all'attribuzione dei punteggi e alla pubblicazione delle graduatorie nei singoli atenei.

E' avvenuto infatti che con due successive e distinte comunicazioni *on line* il Miur annullava due quesiti della prova di ammissione ai test di medicina, e precisamente quelli recanti le domande nn. 79 e 71, con la motivazione, quanto al primo, che *“nessuna delle opzioni indicate può essere considerata corretta”*, quanto al secondo. che *“sono possibili più risposte tra le opzioni indicate”* con riferimento all'anno accademico 2005-2007 per il concorso alla facoltà di medicina.

Si conclude, quindi in fatto, che, a fronte di un siffatto test di ammissione - nel quale la domanda giusta (che vale 1 punto) e quella errata (che comporta la penalità di -0,25) sono invertite, irricognoscibili, annullate o annullabili sotto vari profili - la valutazione non potrebbe non ritenersi viziata *ab origine*, donde l'annullabilità

dell'intera procedura di selezione per i seguenti cinque motivi di diritto, così di seguito sintetizzabili e così avrebbe dovuto fare nel caso di specie la facoltà di Medicina e Psicologia nel caso de quo tenuto conto che è stato leso il diritto della studentessa-odierna ricorrente che non è stata messa in condizione di potere partecipare al concorso di ammissione alla stessa condizione degli altri studenti perché i suoi test erano illeggibili.

A.- Violazione e/o falsa applicazione della legge n. 264/1999. Erronea interpretazione della legge n. 264/1999 e violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto comunitario di proporzionalità e adeguatezza, nonché degli artt. 43, 49, 47, 149 e 150 del Trattato CE e della direttiva 2005/36/CE . Violazione del principio di imparzialità e trasparenza. Eccesso di potere dell'Amministrazione

Ai sensi della legge n. 264/1999, spetta al Miur definire annualmente, mediante appositi decreti, *le modalità e i contenuti delle prove di ammissione* ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia , in odontoiatria in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario concernenti la formazione di personale sanitario **e nulla dice in merito alla facoltà di Psicologia** . La legge n. 264/1999, che ha regolamentato il diritto allo studio per alcuni corsi universitari mediante il contingentamento degli iscritti, si pone con carattere di specialità rispetto alla tendenziale libertà di accesso all'istruzione, in adesione al criterio ispiratore – contenuto nell'art. 34, comma 1, della

Costituzione – secondo cui “*la scuola è aperta a tutti*”, ma si precisa ciò non è stato previsto per la facoltà di psicologia .

Ecco perché il Tar Lazio in una recente sentenza ha ritenuto illegittimi i test di ammissione per la facoltà di psicologia .In particolare, il relativo art. 4, comma 1, prevede che detta ammissione “*è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi*”.E anche se si vuole comunque ritenere che la facoltà di Psicologia è tra quelle previste nell’articolo 2 per cui gli accessi a numero chiuso sono programmati dalle università ad avviso della ricorrente, il test di ammissione per l’a.a. 2016-2017 non potrebbe considerarsi prova idonea ad accertare “la cultura generale” e la “predisposizione” per le discipline oggetto del corso di laurea in Psicologia , stante l’erronea formulazione delle domande e/o delle risposte possibili, dovute alla circostanza che in particolare per la candidata come **confermato nello stesso verbale del Presidente d’aula (depositato in atti) si legge che le domande contenute nella scheda della ricorrente erano illeggibili e non avendo avuto il presidente la possibilità di sostituirle con ulteriori domande e buste regolari, la studentessa si è trovata in una posizione d’inferiorità rispetto alle altre candidate che avevano tutte le 75 domande leggibili e che hanno iniziato la prova ben 40 minuti prima della ricorrente che invece ha dovuto attendere la sostituzione e la redazione del verbale . il che è sufficiente a ritenere**

violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sul punto Ad. plen. n. 26 del 2013 e n. 27 del 2013, relativa all'ammissione al corso di Medicina dell'Università di Messina per l'anno accademico 2010-2011)

In senso più ampio , il quiz a risposta multipla inoltre , poi, non costituirebbe in assoluto un criterio congruo per selezionare un *numerus clausus* di “migliori” candidati per l’accesso al corso di laurea in questione, non risultando idoneo a realizzare quel temperamento richiesto dalla Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 383/1998, fra il diritto di accedere all’istruzione universitaria, nell’ambito del principio secondo il quale “*la scuola è aperta a tutti*” (art. 34, comma 1), e il diritto riconosciuto ai “*capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi*” “*di raggiungere i gradi più alti degli studi*” (art. 34, comma 2).

In particolare, con la precitata sentenza n. 383 concludente nel senso della legittimità del “numero chiuso” di determinati corsi di laurea, la Corte costituzionale, richiamando una serie di direttive prescrittive, “*in vista dell’analogia dei titoli universitari rilasciati nei diversi Paesi e del loro reciproco riconoscimento, standard di formazione minimi a garanzia che i titoli medesimi attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all’esercizio delle attività professionali corrispondenti*”, ha evidenziato come in esse

non si tratti degli *strumenti* volti a realizzare il risultato degli enunciati livelli di formazione minimale, essendo detti strumenti “*rimessi alle determinazioni nazionali*”.

Dalle argomentazioni della Corte e dalle statuizioni adottate in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europea (in proposito si richiama la non meno nota sentenza del 12 giugno 1986, c.d. sentenza Bertini), si deduce che gli Stati membri non siano tenuti obbligatoriamente a introdurre il numero chiuso, ad es. mediante un quiz a risposta multipla di ammissione al primo anno di corso in Medicina e Chirurgia o psicologia, ma possono adottare qualsiasi strumento idoneo a garantire agli studenti adeguati standard formativi, tra cui certamente una corretta proporzione fra l’offerta formativa e la domanda di istruzione. Si deduce inoltre che lo strumento individuato dal legislatore italiano del test a risposta multipla, lungi dall’essere obbligatorio per il diritto comunitario, non costituirebbe – anche alla luce delle numerose irregolarità verificatesi nelle singole sedi universitarie - misura idonea a garantire che le esigenze organizzative e di spazi nei singoli atenei si sommino a quelle di garantire ai più meritevoli e capaci l’accesso al corso di laurea di cui trattasi.

Nell’ammettere che il c.d. “numero chiuso” è soluzione spesso adottata in altri paesi europei e nel sottolineare però come solo lo Stato italiano abbia adottato un siffatto sbarramento all’accesso ad alcuni corsi di laurea inoltre in particolare per l’accesso al primo anno di psicologia si prevedono **criteri ben differenti per ogni sede e ateneo**

in Italia e ciò è assolutamente irragionevole e anzi lede il diritto dello studente e quindi una lesione del diritto al par condicio.

B. Illegittimità della correzione dei quesiti corretti senza l'attribuzione di alcun punteggio alla ricorrente, senza rendersi conto chi li ha corretti che comunque alcune domande erano illeggibili e che comunque come da verbale del Presidente era stato posto in evidenza che la scheda consegnata alla candidata era illeggibili e quindi non aveva potuto rispondere alle domande in maniera esaustiva. Eccesso di potere per falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.M. 17 maggio 2007;. Violazione del principio di trasparenza e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Come si è enunciato nel paragrafo precedente anche la stessa segreteria didattica della facoltà di medicina e psicologia della Sapienza si è resa conto al momento dell'accesso degli atti che il computer non aveva letto le domande della ricorrente, per lo meno quelle poche domande leggibili che comunque la Signorina Arcieri era riuscita a leggere e rispondere e infatti lo stesso dirigente della segreteria didattica della facoltà ha riformulato manualmente il conteggio delle risposte date dalla candidata , anche se comunque erano insufficienti per essere idonea nella graduatoria , perché comunque le altre erano incompleti e illeggibili (**se si leggono le schede delle domande consegnate alla Signorina Arcieri sono illeggibile le domande 3-4-5-6-11-12-13-14-19-20 documentazione acquisita e depositata in allegato**) e quindi la Signorina Arcieri non

era stata messa in condizione di potere svolgere la prova di ammissione e terminarle e nonostante ciò l'università non ha ne annullato la graduatoria , ne riformulato la stessa e ne in autotutela ammesso con riserva la candidata lasciandole **invece il punteggio zero**. Ciò quindi ha comportato che lo svolgimento della prova di ammissione è stata falsata sin dall'inizio, atteso che l'art. 7 del Bando n.1523 che *“la prova di ammissione per l'accesso ... a ciascun corso ... consiste nella soluzione di settantacinque quesiti e in particolare – ragionamento matematico 20 – ragionamento logico numerico 12 – ragionamento logico verbale 10 –comprensione del testo 15 e inglese 10 e elementi di biologia 8 quesiti ”* invece la ricorrente nella sua scheda ne aveva oltre 20 illeggibili.

La circostanza poi che il presidente dell'aula non ha bloccato la prova o abbia richiesto un ulteriore busta per la candidata, fermando la prova degli altri candidati e pertanto dandole il tempo di recuperare la tempistica ha determinato che la Signorina Arcieri abbia iniziato la sua prova con 40 minuti di ritardo rispetto agli altri, ma senza poterli recuperare e ne è l'amministrazione avendone il potere ha posto in essere l'annullamento dei test considerato tale irregolarità , e ciò quindi ha comportato una grave lesione del diritto allo studente e in particolare della ricorrente che nella graduatoria finale ha avuto un punteggio zero con effetti irreversibili perché lei avrebbe potuto rispondere a tutte le domande invece ha risposto solo a delle domande parziali e tral'altro neanche lette dal sistema informatico, **risultato non conforme e non veritiero e falsato** .

Quanto poi all'anomalia di tali schede , ritenuto che tutte e tre le schede consegnate alla candidata Arcieri erano da annullare in quanto illeggibili , le motivazioni in proposito fornite in sede di accesso non sarebbero sufficienti a chiarire il percorso logico seguito dall'amministrazione che comunque avrebbe dovuto annullare la prova anzi vi è stata una evidente violazione dell'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce il diritto per tutti i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Si precisa che il diritto allo studio e dunque alla scelta del corso di laurea da intraprendere ,infatti , può essere compreso solo all'esito di una selezione conforme alla legge e in difetto del quale , questi si riepande consentendo ai partecipanti , di riaffermare la propria scelta come nel caso de quo.

C- Eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche della discriminazione tra i candidati ed ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Tale discriminazione fra i candidati rilevarebbe nel modo che segue. Il principio che soggiace alla scelta di un identico test per tutti i candidati è certo quello della *par condicio* e dell'imparzialità nella selezione dei candidati.

Tale principio risulterebbe però stravolto nel caso de quo in quanto la ricorrente ha dovuto affrontare e sostenere una prova parziale e incompleta. Inoltre nel caso della facoltà di psicologia si evidenzia un'ulteriore disparità di trattamento dalla predisposizione, anziché di una

graduatoria unica nazionale, di tante graduatorie per i distinti atenei, risultando – come è possibile verificare da puntuali tabelle in proposito elaborate – differenze, a volte rilevanti, di punteggio occorrente per l'accesso ai corsi di laurea organizzati dalle singole università presso i quali è attivato il corso di laurea in psicologia, in quanto ogni ateneo detta i propri criteri di valutazione per l'accesso e anzi alcuni atenei giustamente ritengono che l'accesso a psicologia e processi sociali debba essere libero, così pervenendosi a situazioni paradossali sintetizzabili nel fatto che alcuni studenti riescono a soddisfare il loro diritto allo studio e altri no

D.- Discriminazione fra i candidati con riferimento a quanti si sono utilmente collocati in graduatoria senza aver dedicato tempo a rispondere ai quesiti illeggibili rispetto alla ricorrente .

Il fatto che la facoltà di psicologia della Sapienza, non abbia annullato la prova e non ha ammesso neanche con riserva la candidata e non ha attribuito alcun punteggio alla candidata ritenuto che il teste della ricorrente era irregolare sarebbe gravemente discriminatorio tra la stessa che si è attardata per rispondere a dette domande ritenuto che quasi il 50% erano illeggibili e coloro, tra i vincitori, che casualmente invece si sono concentrati sui quesiti, senza avere problemi e ottenendo quei punti in più che hanno fatto la differenza.

Va peraltro ricordato che nella prova di ammissione per esempio per l'accesso a medicina dell'a.a. 2004-2005, in relazione a un quesito per il quale era stata riscontrata l'inesattezza di due risposte, il Miur

aveva prima annullato i quesiti e poi aveva comunque deciso di considerare valide entrambe le risposte esatte.

E anche nel caso di specie per la candidata odierna ricorrente vi è stato *“uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande che comunque avrebbe potuto rispondere , con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti”*

E.- Discriminazione fra i candidati con riferimento a quanti casualmente non hanno risposto ovvero hanno risposto bene ai quesiti o ad alcuno dei quesiti indicati nella scheda della ricorrente perché illeggibile .

Uguale tipo di discriminazione sussisterebbe anche con riferimento ai quesiti contenuti nella prova di ammissione dell'Arcieri e comunque errati, mal formulati, con più di una risposta possibile o con nessuna corretta ed in particolare erano comunque incompleti ed impossibile da risolverli in particolare quelli di matematica dove mancava l'incognita . E ciò ha compromesso il diritto allo studio della ricorrente, sicché l'accertamento delle irregolarità che hanno viziato le prove di ammissione al corso ad accesso programmato non potrebbe che far riesperire, liberamente e al di fuori di ulteriori prove selettive, il diritto della studentessa a frequentare l'università.

F- Sui quiz e sulla metodologia dei test di ingresso analizzato alla luce delle irregolarità e degli errori nei quesiti (tra domande valide e non corrette dal sistema perché illeggibili e le altre oggetto di contestazione in quanto nonostante siano state cambiate tre schede

erano illeggibili e incomprensibili) con conseguente e ulteriore violazione della legge n. 264 del 1999 e dagli standard formativi previsti dalla normativa europea.

Le modalità di approntamento delle domande manifesterebbero come nell'a.a. in questione le domande sottoposte alla ricorrente non erano idonee ad assicurare l'obiettivo perseguito dalla legge, individuabile nella ricerca dei diplomati più versati allo studio della facoltà di psicologia sociale .

Il tempo concesso alla candidata per la risoluzione dei test sarebbe stato falsato perché la ricorrente che comunque aveva una scheda irregolare e illeggibile e altre domande formulate non correttamente non è riuscita a svolgere la sua prova .

La ricorrente si sente lesa nel suo diritto allo studio sulla legittimità di un prova selettiva basatesi su 75 quesiti mal proposti e con irregolarità e illeciti e sulla loro illeggibilità.

Gli errori determinati nella selezione in questione svelerebbero le carenze strutturali della stessa metodologia dei quiz e, pur non ignorando l'orientamento giurisprudenziale non sfavorevole all'uso di tale metodologia, la ricorrente evidenzia come un siffatto sistema, presentante gli errori proposti nei quesiti , sia obiettivamente illogico e inadeguato allo scopo cui tende, **tenuto conto che il Tar Lazio in altre casi ha dichiarato illegittimi i test di psicologia ritenuto che “ il numero chiuso costituisce un'eccezione alle modalità ordinarie di accesso alle Università e non può essere istituito al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge”** infatti nulla prevede

per la facoltà di psicologia la legge 1999 n.264 ecco perché è palese una violazione di legge per i test di psicologia e in particolare si ribadisce che “ al di fuori dei soli corsi di Medicina , Odontoiatria e Protesi Dentaria e Veterinaria il numero chiuso è completamente illegittimo”.

G Illegittimità dei quesiti formulati ai fini della prova di ammissione al corso di laurea in Psicologia per eccesso di potere, nei suoi caratteri tipici dell'illogicità e incoerenza, e per violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove di ammissione.

Posto che, ai sensi dell'art. 7, del bando del 2016/2017 “*la prova di ammissione ... consiste nella soluzione di 75 quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate*”, nella specie sarebbe stato violato il principio dell'affidamento al corretto svolgimento della pubblica selezione per cui è causa, in ragione del fatto che la candidata è stata sottoposta alla prova concorsuale senza conoscere la circostanza che i quesiti erano illeggibili e falsati in quanto le copie non erano regolari tra i settantacinque proposti, non erano stati correttamente formulati alcuni e gli altri erano illeggibili quasi il 50% .

Gli errori determinati nella selezione in questione svelerebbero le carenze strutturali della stessa metodologia dei quiz e, pur non ignorando l'orientamento giurisprudenziale non sfavorevole all'uso di tale metodologia, la ricorrente evidenziano come un siffatto sistema,

presentante gli errori proposti nei quesiti , sia obiettivamente illogico e inadeguato allo scopo cui tende.

Nessun dubbio infine, e sotto altro verso, della sindacabilità giudiziale di un tale sistema allorché i quesiti posti siano, come nella specie, eccessivamente selettivi e non pertinenti alle finalità da raggiungere.

Nel caso di specie risulta evidente come l'amministrazione abbia fatto impropria applicazione del principio di salvaguardia della *par condicio* tra i candidati (o del "*generale principio di conservazione degli atti giuridici, ed, in particolare, amministrativi*", secondo l'enunciazione giustificativa contenuta del D.M. 21 novembre 2007), disattendendo il principio di affidamento ingeneratosi tra i candidati e la ricorrente che avrebbe comunque potuto fornire una risposta esatta tra quelle possibili, principio che – a fronte di una situazione in cui erano compresenti errore dell'amministrazione (in quanto vi erano delle domande illeggibili ed errate) e buona fede degli amministrati nel caso de quo la Signorina Arcieri - imponeva l'attribuzione di un punteggio per le risposte configurantesi come esatte e non zero ed un ammissione con riserva della candidata considerato l'errore dell'amministrazione (*si cita . sent. del Tar lazio 13 marzo 2006, n. 1844*).

SOSPENSIVA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

Si ritiene riconosciuto e sussistente, nel caso de quo, il presupposto del *fumus boni iuris* per la concessione della sospensione del provvedimento impugnato, per evidente violazione di legge e per i motivi di diritto articolati.

Sussiste nella fattispecie concreta in esame anche il *periculum in mora* giacché ad oggi è derivato una grave lesione del suo diritto alla ricorrente con gravi ed irreparabili danni perché alla stessa è stato negato il diritto allo studio per errore e grave inadempienza dell'Amministrazione e per questo si richiede l'ammissione con riserva della ricorrente al corso di laurea in questione alla quale non è stato illegittimamente, consentito di iscriversi per grave inadempienza dell'amministrazione. Trattasi di un provvedimento che riguarda una sola studentessa che non ha avuto la possibilità di redigere la sua prova perché illeggibile al pari degli altri e quindi nessun disagio organizzativo ha la Facoltà. A sostegno della misura cautelare si richiamano le sentenze del Consiglio di Stato Sezione VI 22 gennaio 2008 n. 293 – Sezione VI 20 dicembre 2005 n.6305). Sull'ammissione con riserva si precisa che potrà avvenire anche in soprannumero (Consiglio di Stato Sezione II ottobre 2011 n.3672 – Tar Toscana Sezione I 27 giugno 2011 n.1105 ; Tar Campania Sezione IV 28 ottobre 2011 n.5051) in quanto nel caso de quo chi è in corso in una violazione di legge e in un eccesso di potere è l'Ateneo o meglio la Facoltà di Psicologia e quindi la responsabilità è solo delle prime due amministrazioni e non degli altri concorrenti già utilmente in graduatoria e che verrebbero ingiustamente penalizzati per il grave errore posto in essere dall'amministrazione e per l'arbitrio della competizione

Istanza di risarcimento danni

Nella specie , ove si ritenesse di non potere accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e quindi, dell'ammissione al corso di laurea .A

causa dei provvedimenti adottati illegittimamente dalle amministrazioni intimare, nel procedimento per cui è causa parte ricorrente è stata illegittimamente privata dalla possibilità di iscriversi alla facoltà cui aspirava, subendo di conseguenza, i relativi danni. Tutti gli elementi addotti con i numerosi profili di censura spiegati, infatti, assumono una tale gravità “in grado di influenzare l’intera prova della candidata comportante incertezze e perdite di tempo che vanno a inficiare l’esito finale” (Tar Napoli n.5051/2011 cit). E’ ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che “il bando di concorso .. costituisce un’offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente ininteressati), caratterizzata dal fatto che l’individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli con l’iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per medesima stabilite. Pertanto, l’Amministrazione è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede nell’attuazione del concorso, così come nell’adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con l’individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l’indizione del concorso, con la conseguenza che in caso di loro violazione, incorre, in responsabilità contrattuale per l’indampimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore della partecipante che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all’espletamento della procedura concorsuale (Cassazione. Sezione lavoro 19 aprile 2006 n.9049) Parte ricorrente infatti come verrà dimostrato in corso di causa ha subito tanto un danno da mancata promozione e idoneità nella graduatoria quanto da perdita di chance. Ritenuto che, secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014, la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l’ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all’ammissione al corso, che ben può qualificarsi e chiedersi nel caso di specie il risarcimento in forma specifica previsto dall’art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell’ammissione al corso», non vè dubbio che la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno previsto dal citato articolo 2058 c.c.;

Solo in via subordinata rispetto a tutte le domande presenti in ricorso si spiega domanda risarcitoria anche in termini economici. La ricorrente ha subito un danno per perdita di chance e per tabulas invece la corretta formulazione dei quesiti e la loro

leggibilità nella scheda dei test consegnati alla ricorrente avrebbe alla stessa certamente consentito di colmare quel gap di punti che ad oggi la vede esclusa dalla graduatoria . In merito al richiesto danno economico si precisa che “ sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione della irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile” (Cassazione lav. 18 gennaio 2006 n.852)

Tutto ciò premesso, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa

SI CONCLUDE

Voglia l'On. le Tribunale Amministrativo del Lazio, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in parte qua dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto d'interesse alla ricorrente voglia annullare tutti gli atti in epigrafe “ limitatamente alla parte in cui la ricorrente non è collocata in posizione utile per l'ammissione al suddetto corso di laurea” riconoscendo il diritto della ricorrente ad essere ammessa al corso di laurea cui aspira “al fine anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione”

In particolare al fine di gradare la deliberazione dei diversi motivi :

a)In via cautelare : disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati in epigrafe accogliere il ricorso e ammettere la ricorrente Acrieri Betarice lesa del suo diritto alla studio e per l'effetto di ammettere parte ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea di psicologia e processi sociali presso l'Università la Sapienza indicata in ricorso;

b)Nel merito ritenere i provvedimenti impugnati, finanche tutti quelli connessi e consequenziali, illegittimi per le motivazioni sopra esposte, e per cui annullarli e annullare in via principale il diniego di ammissione al corso di laurea e solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;

c) Ancora in via subordinata e gradata ove codesto On.le Tribunale non ritenga di potere annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi per i motivi se favorevolmente deliberati conseguono l'annullamento

integrale della procedura di concorso e non il mero diniego ammissione in accoglimento al ricorso condanni l'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica ex articolo 30 comma 2 cpa;

d) In ulteriori ipotesi in cui i motivi si riterranno idonei ad ottenere l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione e non ritenga di condannare l'amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica ex articolo 30 comma 2 cpa provveda alla deliberazione in via principale per i motivi di ricorso e in accoglimento dello stesso condanni l'Ateneo ad attribuire il posto disponibile alla ricorrente ;

e) Ancora in via gradata e ove la collocazione della ricorrente non consenta di beneficiare dell'accoglimento annulli tutti gli atti in epigrafe e l'intero concorso .

Con vittoria di spese e compensi di difesa

Ci si riserva di presentare motivi aggiunti;

In via Istruttoria

Si chiede che venga disposta l'acquisizione degli atti di tutto il fascicolo personale relativo alla posizione della ricorrente ed in particolare in relazione alla fattispecie oggetto di ricorso relativo alla procedura concorsuale, si chiede inoltre che vengano depositate le circolari e gli atti citati in atti .

Roma lì 7 Novembre 2016

Avv. Antonella Minieri

